



# COMUNE DI VEGGIANO

Provincia di Padova

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 14-04-2016

Adunanza Ordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria – seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Lazzarin Anna	P
MARZARI SIMONE	P
SARTORI MICHELE	P
PICCOLO LETIZIA	P
ZORDAN NICOLA	P
TOMMASINI LORENZO	P
LIBERO GIOVANNA	P

Assiste alla seduta il Dott. Maritan Claudio – Segretario comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dott.ssa Lazzarin Anna, nella sua qualità di PRESIDENTE ha constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta, ha designato a scrutatori i consiglieri:

PICCOLO LETIZIA
ZORDAN NICOLA
LIBERO GIOVANNA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Lazzarin Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maritan Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 12-05-2016 Reg. n. 270 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124 comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to Dott. Maritan Claudio</p>	<p>Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Li _____ Il Segretario Comunale F.to Dott. Maritan Claudio</p>

Copia ad uso amministrativo.

## Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 commi 10 e seguenti della L. n. 208 del 28/12/2015;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali il coniuge assegnatario della casa coniugale (cat. A1 – A8 – A9) in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento dell'imposta deve essere eseguito in 2 rate di pari importo scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre mediante modello F24 o con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale;
- sono esenti dall'imposta le abitazioni principali con le relative pertinenze (escluse categorie A1 – A8 – A9) ed immobili assimilati come per legge: a) immobili appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinati ad abitazione e relativa pertinenza dei soci assegnatari nonché studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica ; b) immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, non locato o concesso in comodato (disposizione regolamentare); c) immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locato o concesso in comodato; d) immobili locati secondo la legge 8 febbraio 2001 n. 21- alloggi sociali ; e) immobile posseduto ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 707; f) immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce: 1) abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 2) pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO:

- l'articolo 1 comma 10 della Legge 208/2015 ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera Oa) in virtù della quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- l'art. 1 comma 53 ha previsto che l'aliquota stabilita dal Comune venga ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;

PRESO ATTO che l'art. 1 c.26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno approvare le aliquote e detrazioni relative all'imposta IMU per l'anno 2016, confermando quelle in vigore per l'anno 2015;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 23/11 e l'art. 13 del D.L. 201/11 e successive modificazioni, nonché il D. Lgs. n. 504/92 laddove applicabili in materia di TASI;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D. Lgs. 18.07.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

### **SI PROPONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. di adeguare la propria disciplina regolamentare IMU al disposto normativo nazionale sopravvenuto ed in premessa richiamate;
3. di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'imposta IMU per l'anno 2016, confermando quelle in vigore per l'anno 2015, così dettagliate:

<b>Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9</b>	Esentata per legge
<b>Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze</b>	ALiquOTA 0,45% Con detrazione di € 200,00
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	Esentati per legge
<b>Altri fabbricati</b>	ALiquOTA ordinaria 0,88%
<b>Aree fabbricabili</b>	ALiquOTA ordinaria 0,88%
<b>Terreni agricoli</b>	ALiquOTA ordinaria 0,88%
<b>Beni Merce</b> (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati )	Esentati per legge
<b>Immobili locati a canone concordato</b> di cui L. n. 431/1998 art. 2, comma 3	Aliquota ridotta al 0,66%

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di determinare la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016, in € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1,A/8,A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
8. di dare atto che l'art. 1 co 10 lettera e) della L. 208/2015 prevede il nuovo termine perentorio del **14 ottobre** per l'invio delle deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo per la pubblicazione entro il 28 ottobre.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta sopra scritta;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Il Sindaco illustra il settimo punto all'O.D.G. , approvazione aliquote IMU. Precisa che nulla è cambiato e che nulla si poteva pur volendo. E' stato introdotta una riduzione dell'IMU per le case date in comodato a parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato in quanto previsto dalla legge.

Il cons. Tommasini chiede, in merito alla delibera, di chiarire l'elencazione di "immobili assimilati" ed in particolare nel punto in cui si cita "studenti universitari".

Il dott. Rizzonato, spiega trattasi di una disposizione di legge e che attraverso il modello della dichiarazione, non ancora pubblicato, si potrà verificare se lo studente ha diritto a tale agevolazione verificando ad esempio l'iscrizione e la regolarità di pagamento delle tasse universitarie.

Il cons. Tommasini chiede se la norma contempla la possibilità di ridurre le aliquote sui fabbricati.

Il dott. Rizzonato, precisando che una riduzione di aliquota comporta conseguentemente una minore entrata, evidenzia che la norma vieta gli aumenti ma non le riduzioni.

Terminati gli interventi, il Sindaco pone in votazione l'approvazione delle aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2016, con il seguente esito:

Favorevoli 5

Contrari 2 (Tommasini, Libero)

Astenuti 0

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione, con voti favorevoli n.5, contrari n. 2 (Tommasini, Libero) astenuti n. 0, espressi in forma palese ai sensi di legge.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.

Parere di regolarità tecnica:  Favorevole

Contrario

---

---

---

Veggiano, lì 14-04-2016

Il responsabile del Servizio  
F.to RIZZONATO MORENO

---

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 NR. 267.

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.

Parere di regolarità contabile:  Favorevole

Contrario

---

---

---

Veggiano, lì 14-04-2016

Il responsabile del Servizio  
F.to RIZZONATO MORENO

---